

INDICE SOMMARIO

Gli obiettivi 1

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I La Corte costituzionale

art. 134

artt. 136-137

Le questioni 8

I. Principio di legalità e Corte costituzionale. Il sindacato di costituzionalità della legge nel quadro delle attribuzioni della Corte, 8. — II. Genesi e struttura (bifasica) del giudizio di costituzionalità della legge nel quadro delle attribuzioni della Corte, 9. — III. Principio di « unicità della giurisdizione costituzionale » (caducatoria) e ruolo complementare dei giudici comuni a tutela del primato dei precetti costituzionali, 11.

1. Un percorso vietato al giudice comune: la diretta disapplicazione della legge ritenuta incostituzionale. Un caso clamoroso 12

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale

art. 1

Legge 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

CAPO II

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

artt. 23-30

UN DECALOGO PER IL GIUDICE <i>A QUO</i> (OVVERO DIECI PRESCRIZIONI INELUDIBILI PER LA CORRETTA ATTIVAZIONE DELL'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITÀ)	20
Le questioni	20
I. Verifica preliminare della giurisdizionalità dell'organo e del procedimento <i>a quo</i> , 20. — II. Verifica della <i>vis</i> normativa, puntuale individuazione e corretta previa interpretazione della disposizione denuncianda, 21. — III. Corretta individuazione dei « parametri » costituzionali di riferimento, 22. — IV. Corretta enucleazione del vizio di illegittimità in correlazione alla tipologia dei vizi denunciabili, 23. — V. Ulteriore, necessaria previa verifica di non emendabilità della norma, da parte dello stesso giudice <i>a quo</i> , per via di « interpretazione adeguatrice », 23. — VI. Verifica di effettiva « sussistenza » della rilevanza della questione ai fini della decisione richiesta al giudice, 25. — VII. Onere di « motivazione » in ordine alla rilevanza della questione, 26. — VII.1. Motivazione sulla « non manifesta infondatezza della questione » e sue enucleabili patologie, 27. — VII.2. Requisiti della motivazione in caso di reiterazione di questione già dichiarata non fondata, 27. — VIII. Il requisito della chiarezza complessiva del quesito e dell'ordine di formulazione di quesiti multipli, 28. — IX. Verifica di non invasività dell'intervento richiesto dal giudice <i>a quo</i> rispetto alla funzione legislativa. La problematica delle pronunzie additive ed i correlativi limiti, 28. — X. Verifica di non invasività del quesito rispetto alla funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione, o del suo carattere « non abdicativo » rispetto alla funzione ermeneutica spettante allo stesso giudice <i>a quo</i> , 30.	
1. Casi paradigmatici di inammissibilità per mancata verifica della giurisdizionalità dell'organo e del procedimento <i>a quo</i>	30
1.1. Difetto della qualità di giudice per essere stata la rimessione operata da un p.m..	30
1.2. Carenza della <i>potestas iudicandi</i> del remittente in ordine alla <i>res iudicanda</i> . . .	31
1.3. Difetto di legittimazione attuale del giudice <i>a quo</i>	32
1.4. Difetto di un giudizio <i>a quo</i>	33
2. Casi paradigmatici di inammissibilità per insussistenza della norma ipotizzata dal remittente	33
2.1. Natura regolamentare e carenza della prescritta forza di legge della norma denunciata	34
2.2. Carattere prematuro della questione in quanto relativa a norma non ancora entrata in vigore	34
2.3. Inerenza della questione a disposizione di decreto-legge non ancora convertito in legge	35
2.4. Incidenza su norma non più in vigore (in assenza di motivazione sulla inerenza della fattispecie al periodo di suo pregresso vigore)	35
2.5. Omessa indicazione, con riguardo a disposizione recante norme plurime, degli elementi di collegamento della fattispecie alla specifica norma effettivamente ad essa applicabile	36
2.6. Eccezione relativa genericamente a interi complessi normativi	36

2.7.	Carenza nell'interpretazione della norma denunciata circa il profilo individuativo del « diritto vivente »	36
2.8.	Incoerenza della interpretazione	37
2.9.	Erroneità delle premesse esegetiche	37
2.10.	Non univocità della interpretazione e sostanziale abdicazione della scelta esegetica da parte del giudice <i>a quo</i>	38
2.11.	Correlazione del quesito non alla norma in sé quanto alla interpretazione datane da altro giudice	39
2.12.	Ammissibilità di una interpretazione diversa da quella già data dalla Corte costituzionale alla norma denunciata	39
3.	Casi paradigmatici di inammissibilità per inidoneità del parametro evocato . .	40
3.1.	Inutilizzabilità delle norme comunitarie come parametri del giudizio di costituzionalità	40
4.	Casi paradigmatici di inammissibilità per improprietà delle censure	41
4.1.	Critiche a scelte di sistema	41
4.2.	Critiche al bilanciamento di interessi realizzato dalla norma denunciata	41
4.3.	Denuncia di inconvenienti di mero fatto derivanti dall'applicazione della norma.	41
4.4.	Denuncia di disparità di fatto determinata da circostanze casuali, accidentali o contingenti	41
4.5.	Denuncia di disparità di fatto determinata da incongruenze del sistema normativo	42
4.6.	Corretta enucleazione del vizio. Il vizio di eccesso di potere della legge. <i>Leading case</i>	42
5.	Casi paradigmatici di inammissibilità in conseguenza della omissione della verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata . .	43
5.1.	Assunzione di interpretazione costituzionalmente adeguatrice: un caso paradigmatico di <i>reductio ad legitimitatem</i>	45
6.	Casi paradigmatici di inammissibilità per carenza di effettiva rilevanza della questione	47
7.	Casi paradigmatici di inammissibilità per patologie della motivazione sulla « rilevanza » della questione. Motivazione assolutamente carente od apodittica.	49
7.1.	Motivazione insufficiente per il profilo descrittivo della fattispecie	50
7.2.	Mancato esame di elementi di fatto decisivi.	51
7.3.	Omessa delibazione di questioni preliminari	52
7.4.	Incerta individuazione della norma denunciata	52
7.5.	Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento	54
7.6.	Omessa indicazione delle ragioni di applicabilità alla fattispecie della norma denunciata in luogo di altra avente con essa maggiori indici di collegamento .	55
7.7.	Motivazione insufficiente per mancata considerazione di indirizzi giurisprudenziali pertinenti al fine del decidere	56
7.8.	Omessa considerazione dell'effettiva incidenza dell'intervento correttivo richiesto sulla decisione della controversia	56
7.9.	Omessa valutazione di compatibilità della disposizione denunciata con norme comunitarie	57
7.10.	Errore nell'individuazione della norma denunciata	57
7.11.	Motivazione perplessa	57
7.12.	Motivazione contraddittoria	58

7.13.	Motivazione non plausibile	59
7.14.	Motivazione ipotetica, virtuale, condizionata	59
7.15.	Motivazione ancipite	60
7.16.	Motivazione <i>per relationem</i>	62
8.	Casi paradigmatici di inammissibilità per patologie relative alla motivazione sulla « non manifesta infondatezza ». Motivazione di mero rinvio alla eccezione di parte	62
8.1.	Motivazione carente del requisito dell'« autosufficienza »	62
8.2.	Carenze sul profilo esplicativo della asserita violazione dei parametri evocati	63
8.3.	Motivazione incerta per contraddittorietà della prospettazione alternativa di quesiti plurimi	63
8.4.	La questione sulle conseguenze della omessa considerazione di già intervenuta modifica del parametro costituzionale invocato	64
	a) inammissibilità della questione	64
	b) la questione deve essere decisa	65
8.5.	Patologie estreme della motivazione	65
8.6.	Reiterazione di questione già dichiarata non fondata	65
	a) reiterabilità anche nello stesso giudizio <i>a quo</i>	65
	b) necessaria prospettazione di nuovi profili di incostituzionalità e conseguenze della correlativa omissione.	66
9.	Casi paradigmatici di inammissibilità per il carattere invasivo della questione nei confronti del potere legislativo. Il problema delle pronunce additive	66
	a) non richiedibilità di additive non « a rima obbligata » o per estensione della norma denunciata a fattispecie non aventi l'identica sua <i>ratio</i>	66
	b) non richiedibilità di additive penali <i>in malam partem</i>	68
	c) una apertura: le additive c.d. « di principio »	68
10.	Casi paradigmatici di inammissibilità per invasività del quesito rispetto alla funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione o per il suo carattere abdicativo rispetto alla funzione ermeneutica dello stesso giudice <i>a quo</i>	69

Appendice I

L'APPLICAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL GIUDICE, NEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI, DELLE NORME COSTITUZIONALI DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA: LA C.D. *DRITTWIRKUNG*

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

artt. 2-3	73
---------------------	----

**PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

**TITOLO I
RAPPORTI CIVILI**

artt. 13-19	73
art. 21	75
artt. 24-25	75
art. 27	76

**TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

artt. 29-30	76
artt. 32-34	76

**TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI**

artt. 35-41	77
------------------------------	----

**PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

**TITOLO IV
LA MAGISTRATURA**

**Sezione II
Norme sulla giurisdizione**

art. 111

Le questioni	79
I. La c.d. <i>drittwirkung</i> , 79. — II. Riscontri nella giurisprudenza costituzionale, 80. — III. L'applicazione diretta della Costituzione nell'esperienza dei giudici comuni, 82.	

1.	Quando la <i>drittwirkung</i> è presupposta	83
2.	L'esortazione ai giudici di fare applicazione della <i>drittwirkung</i>	84
3.	Rimozione di normativa impeditiva della <i>drittwirkung</i>	84
4.	Sulla necessità dell'applicazione diretta dell'art. 2 Cost. in « combinato contesto » con l'art. 2043 cod. civ. Enucleazione di un « danno evento » o c.d. « danno biologico » per lesione in sé del diritto alla salute	85
5.	Non è necessaria l'intermediazione legislativa per l'applicazione dell'art. 111 e dell'art. 36 Cost.: le prime pronunce del giudice di legittimità	86
6.	Applicazione diretta dell'art. 2 Cost. (in combinato contesto con le clausole generali di buona fede) in materia negoziale	88
7.	Applicazione diretta dell'art. 2 Cost. come chiave di volta per scardinare il principio « pietrificato » di irrisarcibilità degli interessi legittimi	90
8.	Applicazione diretta degli artt. 13 ss. Cost. (in combinato contesto con l'art. 2043 cod. civ.) e configurazione del « danno esistenziale » come danno evento per la violazione in sé dei sottostanti diritti della persona.	92
9.	Applicazione diretta dell'art. 13 Cost. (in combinato contesto con l'art. 2059 cod. civ.) e configurazione alternativa del danno per lesione in sé dei diritti della persona come danno morale	93
10.	Applicazione diretta dell'art. 14 Cost. in fattispecie di sequestro penale tardivamente convalidato	97
11.	Applicazione diretta dell'art. 32 Cost.	98
	a) in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi	98
	b) in materia di assistenza sanitaria	99
	c) in materia di tutela dalle insidie dell'ambiente di lavoro	101
	d) in materia di tutela del privato nei confronti della P.A. e di tutela dell'ambiente	102
12.	Esclusione dell'applicabilità diretta dell'art. 111 Cost. circa la ragionevole durata del processo.	102

Appendice II

LA DIRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, PRIMA PARTE, DELLA COSTITUZIONE QUALE « NORMA APERTA » ALLA RICEZIONE E COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI C.D. « NUOVI DIRITTI » DELLA PERSONA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

art. 2

	Le questioni	107
	L'emersione di nuovi interessi-valori coesenziali alla realizzazione della « persona », 107.	
1.	Il diritto all'identità personale	108
2.	Il diritto all'identità personale del nato da fecondazione eterologa	109

Indice sommario

XIII

3.	Il diritto alla riservatezza	114
4.	Il diritto alla reputazione	118
5.	Il diritto all'oblio	119
6.	Il diritto a procreare con ogni mezzo: la vicenda dell'utero in affitto	122

	<i>Indice dei provvedimenti dei quali è riportata la motivazione</i>	125
--	--	-----

	<i>Indice analitico</i>	127
--	-----------------------------------	-----